



Area Welfare

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1094E n. 6 del 20/12/2023

Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico per la individuazione di strutture site nella Regione Campania idonee all'erogazione di servizi di prima accoglienza d'urgenza ai minori stranieri non accompagnati

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

PREMESSO CHE:

- come noto, nel territorio cittadino si assiste, in conseguenza dell'aumento considerevole del numero degli sbarchi di migranti intervenuti nella seconda parte dell'anno, ad un correlativo aumento dei rintracci di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a seguito della segnalazione delle forze dell'ordine;
- il rilevante aumento del numero dei MSNA presenti sul territorio campano (alla data della scrivente determina risulta più che raddoppiato rispetto al numero registrato nel dicembre 2022 – essendo passati da 79 a 179), incide profondamente sui servizi di accoglienza residenziale già vicini alla saturazione;
- ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 142/2015 per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale;
- ai sensi dell'art.19 comma 3 dello stesso D.Lgs. 142/2015 e smi, in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova;
- l'art. 6, comma 4, L. 328/2000 e l'art. 403 c.c., norme di chiusura del sistema, attribuiscono alle Amministrazioni comunali il compito di provvedere al ricovero presso luoghi protetti dei minori in condizione di abbandono morale o materiale o esposti a grave pregiudizio o a pericolo per la loro incolumità fisica;
- con nota prot. 668925 del 17 agosto 2023, lo scrivente Servizio informava della costante indisponibilità delle strutture di accoglienza dei minori, situate anche al di fuori del territorio comunale, e si chiedeva all'Area patrimonio di verificare con urgenza la potenziale disponibilità di immobili non utilizzati da parte del Comune di Napoli, idonei ad ospitare, anche temporaneamente ed in previsione di prossimi sbarchi, i minori stranieri non accompagnati, dettando le specifiche minime coerenti con l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 5 maggio 2016, recepito dalla Delibera di G.R. 631 del 15/11/2016, non ricevendo a tale comunicazione ad oggi riscontro;
- nel corso del 2023 si è dovuto provvedere all'allestimento in emergenza di 2 HUB temporanei per la gestione del fenomeno dell'improvviso aumento di MSNA rinvenuti sul territorio comunale e, in relazione ad un contesto internazionale che non lascia presagire la diminuzione del fenomeno dell'immigrazione, è essenziale definire un quadro di riferimento per la preventiva ricognizione delle disponibilità delle strutture da attivarsi, in situazioni emergenziali, ove gli enti convenzionati con il Comune di Napoli che offrono servizi residenziali di seconda accoglienza non siano in grado di assorbire l'incremento dei rintracci;

CONSIDERATO che:

- è compito del Comune, per quanto detto in premessa, assicurare incondizionatamente i diritti costituzionali primari ad un dignitoso alloggio, vitto, e assistenza sociale ai minori in stato di abbandono rinvenuti sul proprio territorio comunale, e ciò in applicazione dell'art. 6, comma 4, L. 328/2000 e dell'art. 403 c.c., che esprimono una norma di chiusura tesa a garantire, anche a favore dei minori, la pronta attivazione dei servizi sociali di tutela finalizzati ad assicurare il collocamento del minore in luogo protetto;
- ai termini dell'art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il minore straniero e il minore straniero non accompagnato sono ricompresi nel novero dei migranti in situazione di vulnerabilità, il cui status consente di avere accesso a servizi specifici nell'ambito delle strutture di accoglienza;
- l'art. 19 del d.lgs. 142/2018 prevede che nell'accoglienza del minore assume carattere prioritario il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche

- sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- in base all'art. 18, comma 3, D.lgs. 142/2015, compete al Comune l'accoglienza temporanea dei MSNA nei casi di temporanea indisponibilità di strutture di prima e seconda accoglienza;
 - la costituzione di un elenco di fornitori è una soluzione idonea per individuare gli operatori economici interessati a tale tipologia di commessa, consentendo per altro di anticipare i procedimenti di verifica dei requisiti ad una fase a monte rispetto all'eventuale concreto affidamento del servizio che avviene comunque in condizioni di emergenza;

CONSIDERATO altresì che il servizio richiesto, ossia la prima accoglienza di MSNA conseguenti a rintracci sul territorio comunale, non è riconducibile ai servizi di seconda accoglienza di MSNA i cui corrispettivi a "retta giornaliera" sono disciplinati dalla delibera di G.C. n. 796 del 6 novembre 2014;

VISTO il D.M. 18 novembre 2019, recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)";

VISTE le "Linee guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore", redatte dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, in collaborazione con UNHCR e OIM, agenzie partner durante tutte le fasi della progettazione FAMI;

RITENUTO di poter stabilire, in ragione degli effettivi servizi da effettuarsi in prima accoglienza, un corrispettivo pari a 100 euro oltre IVA, se dovuta, tenuto conto:

- del maggior incremento della spesa rispetto all'accoglienza di tipo residenziale occorrente per garantire beni e servizi di prima necessità (vestiario, medicine, servizi di mediazione culturale ecc.), in strutture ad hoc e per un tempo limitato;
- del corrispettivo praticato per l'attivazione di servizi analoghi;

VISTI:

- l'art. 50 comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale è possibile procedere all'affidamento diretto delle attività in questione per le motivazioni fin qui espresse;
- il successivo comma 2 dell'art. 50 e l'art. 3 dell'allegato II.1 al codice, recanti disposizioni sulla formazione degli elenchi di operatori economici;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato "avviso pubblico per la individuazione di strutture site nella Regione Campania idonee all'erogazione di servizi di prima accoglienza d'urgenza agli MSNA" e relativa modulistica;
2. di disporre che l'elenco avrà carattere permanente fino a diverso provvedimento di modifica o revoca;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;

VISTI gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO che il presente provvedimento, recante la costituzione di un "elenco operatori economici", rientra nella previsione normativa, come riportato nella sezione B del P.I.A.O.,

pertanto sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" / "Avvisi e Bandi" del sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente atto.

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Il presente atto non contiene dati personali.

L'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata esplicita dal responsabile del procedimento, dott. Gianluca Pisano, Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente Responsabile del Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
Dott. Gianluca PISANO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.